

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott. Ermanno Pandoli
Dott. Marco Prato

Spett.le CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via Giovanni Battista Martini, 3
00198 Roma

Inviata a mezzo e-mail a SIPE

Roma, lì 30 aprile 2013

**Ogg.: Osservazioni al Regolamento in consultazione in materia di
*crowdfunding***

Spett.le Consob,

scrivo in nome e per conto di CINEAMA, società nata nel 2010 (iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 11152191000) e titolare di un portale web presente all'indirizzo www.cineama.it, per fornire indicazioni e osservazioni relative all'emanando regolamento in materia di *crowdfunding*.

Si premette che CINEAMA è una società che svolge la propria attività imprenditoriale nel settore della produzione, coproduzione, distribuzione e restauro di prodotti cinematografici e audiovisivi.

Attraverso l'omonima piattaforma *on line* di *social networking*, CINEAMA vorrebbe proporre agli Utenti iscritti, la realizzazione collettiva, sia dal punto di vista creativo, sia dal punto di vista finanziario, di progetti volti alla creazione, produzione e distribuzione di opere cinematografiche, utilizzando sistemi di *crowdsourcing*, *crowdfunding* e *social networking*.

La piattaforma telematica in questione si propone di raccogliere finanziamenti "dal basso" come, peraltro, accade in tutti i progetti internazionali legati al mondo del *crowdfunding*, permettendo che siano gli Utenti stessi della piattaforma a finanziare la realizzazione dei progetti cinematografici attraverso l'utilizzazione di diverse modalità di contributi economici e in natura:

a) donazione di modico valore ex art. 783 c.c., per importi di denaro non superiori a € 100,00.

L'Utente può donare a CINEAMA o a terzi soggetti che vogliano accedere al finanziamento dal basso attraverso l'omonima piattaforma telematica, somme di denaro per importi non superiori a € 100,00 che potranno essere

utilizzati da Cineama o da terzi per la produzione dei progetti che abbiano superato le selezioni da parte degli Utenti;

b) contributo economico a Cineama o a terzi soggetti che vogliono accedere al finanziamento dal basso attraverso la piattaforma telematica di Cineama (che rappresenta la modalità qui di interesse).

Qualora il bene messo a disposizione dall'Utente per la realizzazione del progetto cinematografico o assimilato sia un contributo economico, all'Utente verrà riconosciuto da CINEAMA, secondo decisione l'insindacabile di quest'ultima, una percentuale sugli utili netti derivanti dalla commercializzazione del prodotto cinematografico o assimilato pari al rapporto tra il contributo economico versato e il totale del capitale raccolto per la creazione dell'opera cinematografica o assimilata; in ogni caso, l'Utente che abbia riconosciuto a CINEAMA o a terzi soggetti che vogliono accedere al finanziamento dal basso attraverso la piattaforma telematica di CINEAMA, un contributo in denaro, risponderà delle eventuali perdite economiche del prodotto cinematografico o assimilato (completato e messo in commercio) solo limitatamente al conferimento in denaro versato a CINEAMA, o a terzi soggetti che vogliono accedere al finanziamento dal basso attraverso la suddetta piattaforma telematica, per la produzione del progetto cinematografico specifico;

c) la facoltà di utilizzo di beni o servizi messi a disposizione dall'Utente da parte di Cineama (che rappresenta, in parte, la modalità qui di interesse).

Qualora l'Utente metta a disposizione beni o servizi, ad esempio, alloggio per gli attori, location per le riprese, proiettori, fari, costumi di scena, Cineama si riserva la facoltà di assegnare, a suo insindacabile giudizio, a tale bene o servizio un valore economico e di conferire quale controprestazione un bene o un servizio e/o una quota degli utili derivanti dalla commercializzazione del film, da definirsi, di volta in volta, a seconda delle disponibilità offerte dal progetto specifico.

Attorno alla lavorazione dei singoli progetti pertanto si sviluppano delle vere e proprie dinamiche di apporti sia finanziari, sia creativi in grado di sfruttare al meglio la struttura di *social network* che Cineama offre.

Giova inoltre precisare che nella previsione della società Cineama, il valore economico massimo del fondo per ogni progetto cinematografico selezionato ed aperto alla sottoscrizione di donazioni, apporti di beni e servizi e apporti economici puri non sarà mai superiore a € 250.000,00 ed il numero di progetti cinematografici che saranno proposti sulla Piattaforma per l'offerta da parte del pubblico per quanto riguarda la modalità di "equity participation" (di cui al regolamento discusso) non saranno mai superiori a dieci (10) all'anno.

Nella lettura dell'emanando regolamento, si osservano diverse disposizioni che contrastano con le modalità operative poste alla base del progetto di CINEAMA.

In particolare:

1. Il regolamento sembra considerare unicamente l'investimento nel capitale di "start-up innovative"; ma non è chiaro se questa definizione comprenda, ad esempio, una Newco nata per finanziare film, cortometraggi o comunque la creazione di prodotti audiovisivi o altre opere dell'ingegno, ovvero sia limitato al solo settore tecnologico.

2. Le piattaforme di raccolta fondi, secondo il disposto, sembrano dover avere "come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative"; per contro, CINEAMA vuole essere una piattaforma verticale sul cinema che comprenda anche il *crowdfunding* (limitatamente alle attività di reperimento fondi per attività connesse al cinema), ma non avrebbe unicamente tale missione. Alternativamente, questa norma costringerebbe CINEAMA a creare una seconda piattaforma unicamente dedicata al *crowdfunding*, disperdendo gli utenti e moltiplicando i costi di gestione inutilmente. Tale soluzione, ovviamente, contrasterebbe con l'intento del nostro legislatore volto a disciplinare tale settore al fine di creare un "ecosistema favorevole alle start-up innovative", in quanto tali norme si pongono come uno sbarramento all'attività imprenditoriale di molte società di nuova costituzione che hanno deciso di sviluppare il proprio business attraverso investimenti raccolti da parte degli utenti interessati a partecipare al processo produttivo di opere dell'ingegno.

3. L'obbligo del co-investimento da parte di investitori professionali (di cui all'art. 26 del Regolamento in consultazione) rende, nel caso del cinema, praticamente certa l'impossibilità di completare il *crowdfunding*, che si basa comunque su un livello di soggettività molto alto, con risultati particolarmente aleatori da pre-calcolare.

4. Per quanto riguarda il disposto dell'articolo 10 dell'emanando regolamento, i requisiti necessari per richiedere l'iscrizione al registro dei gestori dei portali, di cui all'art. 4, risultano eccessivamente lesivi del diritto del singolo ad accedere ad un mercato concorrenziale, rilevando a tal fine come le competenze richieste siano di appannaggio di un ristretto nucleo di soggetti, come ad esempio, i soggetti indicati alle lettere a), b), c) d) comma 2 dell'art. 10. Tale formalizzazione dei requisiti richiesti pone, di fatto, uno sbarramento a soggetti diversi da quelli indicati creando una ingiusta disparità di trattamento nei confronti di tutti i membri della società.

Premesso quanto sopra, pertanto, si osserva che tutto l'impianto normativo, contrariamente all'intento del legislatore, limita fortemente l'accesso a fonti di finanziamento "dal basso" da parte di soggetti che intendano svolgere attività di impresa innovativa.

Rimaniamo comunque a disposizione per un'audizione sugli argomenti qui trattati.

Cordiali saluti.

Avv. Deborah De Angelis

**Dott. Terenzio Cugia
Amministratore Unico
Cineama srl**